

**Tribunale di Treviso**  
**Sezione seconda civile**

P.U. N. 61/2023

Il giudice designato, dott.ssa Petra Uliana,  
vista la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.  
proposta da Ornella Vianello,  
esaminata la relazione depositata dal Gestore nominato dall'OCC;  
esaminata la nota integrativa depositata dai procuratori della ricorrente a seguito dei rilievi formulati dal giudice;  
ritenuta la propria competenza in quanto il debitore risiede in Maserada Sul Piave (TV);  
ritenuto che la proposta sia ammissibile, in quanto corredata del piano riepilogato nella relazione del Gestore, di documentazione idonea a ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore e a comprovare la qualità di consumatore dall'istante in relazione ai debiti maturati;  
ritenuto che sia stato sufficientemente comprovato il legame eziologico tra le patologie della ricorrente e il suo stato di sovraindebitamento, sicché va esclusa la sussistenza di colpa grave nell'assunzione di obbligazioni;  
precisato che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e dello spossessamento, le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento: i pagamenti posteriori al presente decreto, ove consentiti, si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della "*par condicio*";  
ritenuto quindi che l'istanza di misure protettive ex art. 70, comma 4, c.c.i. debba essere esaminata e accolta solo con riferimento al divieto di azioni esecutive e cautelari, essendo invece inconferente rispetto alle trattenute sugli stipendi eseguite in forza di provvedimenti giudiziali definitivi o di contratti;  
visto l'art. 70, commi 1, 2, 3 e 4 c.c.i.

P.Q.M.

---

Dispone

la pubblicazione della proposta e del piano (parte integrante della relazione del gestore) nell'apposita area web del Tribunale e del Ministero della Giustizia, a cura del Gestore; la comunicazione entro trenta giorni, a cura del Gestore, del presente decreto, della proposta e del piano (parte integrante della relazione del Gestore) ai creditori, con l'avvertimento di cui all'art. 70, comma 2, c.c.i. (onere del creditore di comunicare al gestore la propria pec) e dell'avvertimento di cui all'art. 70, comma 3, c.c.i. (possibilità di presentare osservazioni alla pec del Gestore entro venti giorni decorrenti dalla comunicazione del Gestore);

dispone

che sino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 70, comma 4, c.c.i.;

che in applicazione dei principi concorsuali sopra indicati i contratti di cessione di parte dello stipendio e le ordinanze di assegnazione somme sono inopponibili alla procedura;

che il Gestore riferisca ai sensi dell'art. 70, comma 6, c.c.i., alla scadenza del termine assegnato ai creditori.

Treviso, 7/4/23

Il Giudice Designato

*dott.ssa Petra Uliana*

---